

Cassazione Civile, Sez. Lav., 07 ottobre 2024, n. 26132

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio - Presidente

Dott. LEONE Margherita Maria - Consigliere

Dott. PANARIELLO Francescopaolo - Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero - Consigliere

Dott. AMIRANTE Vittoria - Consigliere-Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25831-2022 proposto da:

A.A., B.B., C.C., D.D., tutti nella qualità di eredi di E.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA QUINTINO SELLA n. 41, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA VALENTINI ((Omissis)) rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO ((Omissis));

- ricorrenti -

contro

FINTECNA Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ((Omissis)) e FRANCO RAIMONDO BOCCIA, ((Omissis)) che la rappresentano e difendono

- controricorrente -

nonchè contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati TERESA OTTOLINI ((Omissis)) e LUCIANA ROMEO ((Omissis)), che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 560/2022 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 20/09/2022 R.G.N. 122/2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024 dal Consigliere VITTORIA AMIRANTE.

Fatto

1. Con sentenza n. 1293/2018 il Tribunale di Taranto - sezione lavoro rigettava i ricorsi, riuniti, proposti da A.A., B.B., C.C. e D.D., quali eredi di E.E., con i quali, premesso che il loro dante causa aveva lavorato alle dipendenze del siderurgico di Taranto come operaio addetto alla lavorazione di bramme e coils dal 1973 al 1991, rimanendo esposto a polveri di amianto e IPA, in assenza di dispositivi di protezione, così contraendo carcinoma uroteliale e renale, chiedevano rispettivamente la condanna di FINTECNA Spa al risarcimento del danno biologico differenziale e del danno morale patito dal de cuius e quella di INAIL alla corresponsione della rendita diretta da inabilità permanente maturati in vita da E.E., oltre interessi e dei ratei di rendita per morte e dell'assegno per morte in favore della sola vedova, stante la natura professionale della patologia - carcinoma uroteliale - che aveva cagionato il decesso del sig. E.E. Il Tribunale rigettava la domanda avendo escluso, sulla base della ctu espletata, la natura professionale della patologia rilevando che, per le lavorazioni cui era stato addetto, il de cuius non era stato esposto ad idrocarburi policiclici aromatici.

2. Con Sentenza n. 560/2022 pubbl. il 20/09/2022 la Corte d'Appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, rigettava l'appello interposto dai A.A., B.B., C.C. e dalla D.D. La Corte d'Appello confermava la valutazione svolta dal Tribunale in primo grado rilevando come, alla luce della CTU svolta in primo grado - che aveva accertato che: E.E. è deceduto in data 25/5/2013 per "carcinoma uroteliale - metastasi polmonari e cerebrali, stato comatoso, insufficienza renale acuta"; in ordine al tumore maligno delle vie escrettrici, l'eziologia rimane ignota; i principali cancerogeni professionali noti o sospetti

per le vie urinarie appartengono al gruppo delle amine aromatiche e degli idrocarburi policiclici aromatici; l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal E.E. dal 12/3/1973 al 28/02/1991 alle dipendenze dell'ILVA Spa nel centro siderurgico di Taranto, in qualità di operaio addetto per i primi 5 anni alla scriccatura presso il treno nastri 1, per i successivi 5 anni presso il treno lamiera, quindi presso BRA/1 ed infine come elettricista addetto alla manutenzione presso i vari reparti del centro siderurgico, non sembrano rappresentare un rischio lavorativo aggravato per l'insorgenza del carcinoma a cellule transizionali a grado medio di differenziazione; all'amianto può essere riconosciuto un ruolo di fattore di rischio nell'insorgenza del carcinoma del rene, non essendo dimostrata invece alcuna influenza nell'insorgenza del carcinoma a cellule transizionali della pelvi renale; E.E. non ha mai espletato lavorazioni che lo hanno esposto a idrocarburi policiclici aromatici - andava esclusa la sussistenza di un valido nesso etiologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa espletata dal 12/3/1973 al 28/02/1991 alle dipendenze dell'ILVA Spa nel centro siderurgico di Taranto.

3. Avverso la decisione di secondo grado propongono ricorso per cassazione A.A., B.B., C.C. e D.D. quali eredi di E.E. affidato a cinque motivi.

4. INAIL e FINTECNA Spa replicano con controricorso.

5. Nessuna delle parti ha depositato memorie illustrative.

Diritto

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c.; vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di prova legale. Omessa valutazione delle prove documentali non disconosciute" per avere la sentenza impugnata fondato la decisione esclusivamente sulle dichiarazioni testimoniali e sulle conclusioni peritali omettendo del tutto di considerare la copiosa produzione documentale allegata ai fascicoli delle parti ed in particolare le risultanze documentali non disconosciute, e quindi facenti piena prova legale, costituite da: "Perizia chimica R.G.N.R. N. 938/10 - 4868/10 G.I.P. N. 5488/10 - 5821/10" poi trasfusa nella nota sentenza del processo "Ambiente svenduto" emessa dalla Corte di Assise di Taranto nell'ambito del procedimento penale N. 938/10 (prodotta sub. 17 dell'indice del fascicolo di primo grado c/ FINTECNA, riprodotta parzialmente in ricorso); i dati di indagine del collegio Liberti riportati dalla sentenza del Tribunale penale di Taranto n. 408 del 20.4.2007 (prodotta sub 16 del fascicolo di primo grado c/FINTECNA). Lamentano che l'esegesi dei documenti in questione avrebbe dovuto condurre a ritenere che quotidianamente il E.E. avesse patito esposizione ad idrocarburi policiclici giacché tali emissioni sono proprie del ciclo produttivo della siderurgia.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., degli artt. 115, 116 cpc e 2697, 2729 e 2087 c.c. valutazione secondo prudente apprezzamento di una prova o risultanza probatoria soggetta ad un

diverso regime; valenza confessoria (recte, di riconoscimento) della dichiarata presenza di idrocarburi policiclici aromatici nel ciclo produttivo da parte del difensore di FINTECNA Spa; errata valutazione delle regole di riparto dell'onere della prova". Lamentano i ricorrenti che il giudice dell'appello ha affermato l'insussistenza del nesso di causalità per pretesa insussistenza della prova della patita esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici, quindi in forza di una ingiustificata premessa logica, desunta dal compendio probatorio, così violando e falsamente applicando il principio dispositivo e le regole di riparto della prova, soggette, nella fattispecie, alla inversione dell'onere della prova ex art. 2087 c.c. Evidenziano che la presenza di grandissime quantità di emissioni da idrocarburi nel ciclo produttivo risultava provata da "prove legali" in quanto conclamata in numerosi provvedimenti giudiziari e perizie chimiche ed epidemiologiche, era stata ammessa dalla stessa controparte e confermata dalla prova testimoniale esperita nel processo di primo grado. Deducevano che anche le prove soggette a vincolo di apprezzamento, se non pienamente opponibili quali prove legali, costituiscono quantomeno indizio grave, preciso e concordante, come tale non correttamente valutato ex art. 116 c.p.c. e 2729 c.c.

4. Con il terzo motivo lamentano "difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. - diversità delle ragioni poste a fondamento della decisione di primo e secondo grado. Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto discussione tra le parti. Quotidiana presenza del de cuius sugli impianti e patita esposizione ai fattori cancerogeni eziologicamente correlati alle patologie denunciate". Dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 28174/2018 con la quale si è affermato che "Il vizio di motivazione fondato sul travisamento della prova - implicando non una valutazione dei fatti, ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale - esclude che si verta in ipotesi di cd. doppia conforme quanto all'accertamento dei fatti, preclusivo del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., giusta l'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.", evidenziano che le ragioni poste a fondamento delle due decisioni delle precedenti fasi di merito sono distinte, posto che la Corte territoriale ha dichiarato di avere esaminato le risultanze della prova testimoniale, mentre la sentenza resa dal Giudice di prime cure si era limitata a recepire acriticamente le risultanze della ctu. Lamentano che né il Giudice del primo grado, né quello del gravame hanno mai esplicitato le ragioni del loro convincimento, risolvendosi entrambe le motivazioni dei provvedimenti impugnati in motivazioni solo apparenti: da un lato non si dà contezza dell'esame della prova testimoniale e dall'altro, non solo risulta completamente omesso l'esame dei documenti, ma neanche sono state indicate le ragioni che hanno portato a maturare il proprio convincimento e o ad escludere dal considerare prove legali costituite.

5. Con il quarto motivo deducono "nullità della sentenza in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.". Censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto insussistente la prova della patita esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici sulla scorta di una motivazione apparente, deducendo "l'inadeguatezza della motivazione a supportare il convincimento manifestato dal Giudice del merito".

6. Con il quinto motivo "violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360 n. 3, degli artt. 40 e 41 c.p.; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.P.R. 1124/1965 (D.M. 9/4/08 - tabelle malattia professionali, all. n. 4 al D.P.R. 1124/1965); Nesso di causalità e risultanze peritali. Del rischio ambientale". Dopo aver riprodotto la consulenza tecnica, i ricorrenti sottolineano come la circostanza che la patologia denunciata possa avere natura "multifattoriale" non sia ostativa al riconoscimento del nesso eziologico, in assenza di fattori di rischio extraprofessionali. Contestano la relazione del C.T.U. e la sentenza impugnata che la richiama in quanto "non utilizza correttamente da un punto di vista giuridico prima che medico-scientifico i canoni ermeneutici della vigente legislazione assicurativa in materia di rischio ambientale"; non considera compiutamente che il ricorrente ha quotidianamente prestato la sua attività in reparti dell'area a caldo e di laminazione dello Stabilimento siderurgico; è contraddittoria "laddove si afferma l'evidenza scientifica e fattuale della correlazione tra la esposizione ad idrocarburi policiclici aromatici - che non ritiene presenti nel ciclo produttivo in esame - ed il tumore uroteliale"; non tiene conto dell'apporto causale degli altri fattori di rischio lavorativo pure dedotti in atto introduttivo e provati nelle risultanze istruttorie. I ricorrenti lamentano di aver più volte inutilmente richiesto (memorie dep. telematicamente in primo grado il 26/4/16 e 2/11/16, sub 4 e 5 del fascicolo di legittimità) alla luce di quanto sopra esposto, delle risultanze istruttorie e della letteratura medico-scientifica richiamata, che fosse affidato l'incarico ad altro ctu perché riesaminasse la fattispecie in riferimento alle seguenti omissioni rilevabili nell'elaborato peritale che si censura: a) mancata considerazione della coesistenza di un K renale e di un K uroteliale; b) mancata considerazione nelle dinamiche causali della patita esposizione a silice, amianto, diossina e radiazioni ionizzanti, sebbene ascrive il fattore di rischio amianto - pure questo ampiamente provato in giudizio - al K renale; c) mancata considerazione della incidenza causale nella fattispecie della patita esposizione ad idrocarburi e solventi, pur avendo ritenuto la astratta idoneità di tali fattori di rischio a determinare le patologie per cui è causa.

7. Sia FINTECNA Spa che INAIL si difendono con controricorso deducendo l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso.

8. Il ricorso, anche a voler prescindere dalle irrituali modalità di redazione mediante assemblaggio di atti e documenti del giudizio di merito, inframezzati da semplici frasi di passaggio: (modalità non rispettose del principio di cui all'art. 366 cod. proc. civ.: cfr. in tal senso Cass. sez.lav. n. 26837 del 25/11/2020, Rv. 659630 - 01; Cass. n. 33353 del 30/11/2023, Rv. 669663 - 01; Cass. n. 22185 del 30/10/2015, Rv. 637747 - 01), va respinto.

9. Nello specifico, i motivi primo, secondo e quinto, da valutarsi unitariamente, sono inammissibili in quanto le censure mosse alla sentenza di appello, ad onta della formale intestazione, si risolvono, nella sostanza, nella richiesta di un diverso apprezzamento dei fatti non consentito al giudice di legittimità.

9.1. In particolare, va rilevato che per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per violare detta norma, deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui all'art. 115 cit., cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere istruttorio officioso, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass. Sez. U. 05/08/2016, n. 16598).

9.2. D'altra parte, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile (v. tra le ultime: Cass. Sez. U. n. 34474 del 27/12/2019, con richiami pure a Cass. n. 13960 del 19/06/2014 e a Cass. n. 26965 del 20/12/2007) solo quando il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuire alle prove medesime un altro e diverso valore, oppure quando abbia valutato secondo prudente apprezzamento una prova legale (che invece, in quanto tale, è ad esso sottratta) o altra prova soggetta ad una specifica regola di valutazione.

9.3. Non è, invece, denunciabile una violazione dell'art. 115 c.p.c. ove si alleggi un mero cattivo apprezzamento delle prove; tale censura ora può rilevare solo ove ridondi in uno dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. Sez. Un. nn. 8053 e 8054 del 2014 (v. anche Così Sez. Un. n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 01), vizi che non ricorrono nella sentenza impugnata dagli odierni ricorrenti.

9.4. Per giurisprudenza costante di questa Corte (v. tra le più recenti Cass. sez. lav. n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541 - 01; Cass. n. 26769 del 23/10/2018 Rv. 650892 - 01; Cass. n. 15107 del 17/06/2013, Rv. 626907 - 01), inoltre, nel ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 2697 cod. civ. si configura solo nell'ipotesi in cui il giudice abbia deciso la causa in base al mero criterio di distribuzione dell'onere della prova attribuendolo a una parte che - invece - non ne era gravata, non anche quando, a cagione d'un cattivo governo del materiale istruttorio, egli abbia erroneamente ritenuto raggiunta (o non) la prova.

9.5. Nella specie i motivi di ricorso si limitano a chiedere un diverso apprezzamento del materiale probatorio raccolto - lamentando che la sentenza impugnata ha fondato la propria decisione solo sulle prove testimoniali e sulla CTU omettendo di considerare le prove documentali - senza confrontarsi con la costante affermazione di questa Corte secondo la quale (Cass. n. 37382 del 21/12/2022 Rv. 666679 - 05) la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di

offrire all'osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della S.C. (con la conseguenza che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., non è denunciabile col ricorso per cassazione come vizio della decisione di merito), restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali. Va, infatti, ribadito che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, essendo riservato al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

9.6. Va, inoltre, rilevato che la documentazione invocata dai ricorrenti non ha alcun valore di "prova legale" anche se "non disconosciuta". La mancata contestazione di una perizia prodotta in giudizio, resa peraltro nell'ambito di un diverso giudizio penale al quale le odierne parti non risultano aver partecipato, non equivale al mancato disconoscimento di una scrittura privata avente efficacia di piena prova fino a querela di falso, ex art. 2702 c.c., tenuto conto che tale valenza è prevista nei soli confronti di chi abbia sottoscritto il documento ed è limitata alla provenienza, e non alla veridicità, delle dichiarazioni in essa riportate. La consulenza resa in altro giudizio è, infatti, liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite. Allo stesso modo la sentenza penale del Tribunale di Taranto, in quanto resa in altro giudizio rientra nella categoria delle prove atipiche liberamente valutabili dal giudice di merito.

9.7. È, poi, appena il caso di ricordare che, per costante giurisprudenza, il principio di non contestazione riguarda i fatti, giammai le prove (documentali e non); la significatività o la valenza dimostrativa di queste ultime resta in ogni momento oggetto di discussione tra le parti e suscettibile di autonoma valutazione da parte del giudice (cfr. Cass. n. 3306/2020; Cass. n. 13027/17, Cass. n. 12748/16, Cass. n. 6606/16; Cass. n. 18046/14).

10. Quanto, in particolare al quinto motivo - là dove si lamenta la violazione degli artt. 40 e 41 c.p. per non avere il giudice di merito considerato che la multifattorialità della patologia dalla quale era affetto il E.E. non è ostativa al riconoscimento del nesso eziologico - i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendi della Corte d'Appello che ha radicalmente escluso la derivazione causale della malattia accertata dall'attività lavorativa. Come correttamente sottolinea la controricorrente FINTECNA, l'applicazione del principio di equivalenza causale sancito dall'art. 41 c.p. presuppone la sussistenza, quanto meno, di una concausa lavorativa che, però, nel caso di specie, è

stata esclusa all'esito dell'istruttoria, come peraltro, confermato da tutti i precedenti di legittimità richiamati in ricorso dagli stessi ricorrenti, aventi ad oggetto casi in cui risultava accertato un ruolo almeno concausale dell'attività lavorativa in concreto svolta.

10.1. Va, inoltre, ricordato che l'onere probatorio che grava sul ricorrente è attenuato quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al D.P.R. n. 1124 del 1965 e poi al D.Lgs. n. 38 del 2000. Solo in tal caso al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella (cfr. Cass. n. 13024 del 2017). La riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella n. 4 allegata al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore secondo i criteri ordinari e, in caso di contestazione, l'accertamento della riconducibilità della malattia alla previsione tabellare costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito (cfr. Cass. n. 27752 del 2009).

10.2. Poiché nella specie risulta accertato che la malattia non era tabellata rispetto all'attività svolta, l'accertamento della Corte territoriale, che ha escluso l'esistenza del nesso eziologico alla luce delle allegazioni e delle prove offerte, non è censurabile in questa sede.

11. Il terzo motivo è inammissibile per plurime ragioni.

11.1. In primo luogo, poiché si è in presenza di un'ipotesi di cd. doppia conforme - avendo la Corte di Appello rigettato il gravame proposto dagli odierni ricorrenti per le stesse ragioni già indicate dal giudice di primo grado a sostegno della decisione impugnata - è preclusa, ai sensi dell'art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), la possibilità di proporre, in sede di legittimità, la censura di omesso esame di fatti decisivi. In proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d. "doppia conforme" in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo, ha l'onere - nella specie non assolto - di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994; Cass. 28/02/2023, n. 5947).

11.2. Nel caso di specie, i ricorrenti si sono limitati a dedurre che le due decisioni sono diverse per essere quella del primo grado fondata esclusivamente sulla CTU e quella d'appello anche sulle risultanze delle prove testimoniali. È, dunque, palese l'insussistenza di quella reciproca diversità tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e quelle poste a fondamento della sua conferma in grado di appello, che sola

rende ammissibile, in presenza di una "doppia conforme", la censura ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. Sia il giudice di primo grado che quello d'appello, infatti, hanno fondato il rigetto del ricorso sull'insussistenza del nesso causale tra patologia riportata dal E.E. e attività lavorativa espletata dallo stesso alle dipendenze della (ex) Ilva Spa La stessa sentenza d'appello gravata, peraltro, si conclude con una piena condivisione della decisione di primo grado. Sul punto, è opportuno evidenziare che non osta alla configurazione della cd. "doppia conforme" il fatto che il giudice di appello, nel condividere e confermare la decisione impugnata, abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice" (Così Cass. n. 7724 del 09/03/2022 (Rv. 664193 - 01).

11.3. Il motivo è, infine, inammissibile anche perché l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Cfr. Cass. n. 2268 del 26/01/2022, Rv. 663758 - 01; Cass. n. 13024 del 26/04/2022, Rv. 664615 - 01). Esula dall'ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. n. 20553 del 19/07/2021, Rv. 661734 - 01).

12. Il quarto motivo è infondato. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. sez. lav. n. 3819 del 14/02/2020, Rv. 656925 - 02). Devesi invero ribadire che, intanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprendibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione. Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale riguardato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) idonea a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di Cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo: cfr. Cass. Sez. U. 22/05/2012, n. 8077), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della

ricognizione della quaestio facti. Una motivazione, in astratta ipotesi, erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ.), salva la diversa ipotesi dell'errore revocatorio.

12.1. Nel caso di specie la Corte d'Appello, dopo aver richiamato le risultanze della consulenza espletata in primo grado, dalle quali emergeva che il E.E. è deceduto in data 25/5/2013 per "carcinoma uroteliale - metastasi polmonari e cerebrali, stato comatoso, insufficienza renale acuta", ha condiviso le valutazioni svolte dal consulente circa la (non) sussistenza, in via di elevato grado di probabilità, di un nesso causale tra detta patologia e l'attività lavorativa svolta presso lo stabilimento Ilva di Taranto "perché suffragate da richiami scientifici e rigorosamente ancorate agli elementi istruttori (dalla prova testimoniale, i cui verbali sono uniti alla relazione tecnica, non è emerso che il E.E. sia stato esposto ad idrocarburi policiclici aromatici, che possano avere inciso causalmente sulla patologia da cui era affetto) ed al tipo di attività (e di conseguente esposizione a specifiche sostanze morbigene) espletata dal defunto". In particolare la sentenza impugnata valorizza, nell'effettuare tale valutazione di correttezza, i seguenti "dati" esplicitati dal consulente: l'eziologia al tumore maligno delle vie escrettrici, rimane ignota; all'amianto può essere riconosciuto un ruolo di fattore di rischio nell'insorgenza del carcinoma del rene, non essendo dimostrata invece alcuna influenza nell'insorgenza del carcinoma a cellule transizionali della pelvi renale; i principali cancerogeni professionali noti o sospetti per le vie urinarie appartengono al gruppo delle amine aromatiche e degli idrocarburi policiclici aromatici; E.E. non ha mai espletato lavorazioni che lo hanno esposto a idrocarburi policiclici aromatici; l'attività lavorativa e le mansioni espletate dal E.E. dal 12/3/1973 al 28/02/1991 alle dipendenze dell'ILVA Spa nel centro siderurgico di Taranto, in qualità di operaio addetto per i primi 5 anni alla scricatura presso il treno nastri 1, per i successivi 5 anni presso il treno lamiera, quindi presso BRA/1 ed infine come elettricista addetto alla manutenzione presso i vari reparti del centro siderurgico, non sembrano rappresentare un rischio lavorativo aggravato per l'insorgenza del carcinoma a cellule transizionali a grado medio di differenziazione".

12.2. Da quanto precede è evidente l'infondatezza della dedotta "apparenza di motivazione" risultando, al contrario compiutamente sviluppato e pianamente comprensibile l'iter logico che ha portato la Corte d'Appello alla decisione di rigetto per insussistenza del "nesso etiologico tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa espletata dal (Omissis) al (Omissis) alle dipendenze dell'ILVA Spa nel centro siderurgico di Taranto" sulla base sia delle prove testimoniali che della consulenza tecnica.

13. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

14. I ricorrenti vanno condannati alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti liquidate come da dispositivo.

15. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13

16. Va disposta d'ufficio l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati significativi dei ricorrenti e della vittima delle lesioni per cui è causa ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere a ciascun controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi quanto a FINTECNA Spa, e in Euro 4.000,00 quanto ad Inail, sempre per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli esborsi liquidati per ciascuno in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

Dispone che, ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi le generalità e gli altri dati significativi dei ricorrenti e della vittima delle lesioni.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione, svoltasi il 18 settembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2024.